

[HOME](#)

[FAQ](#)

Documentazione

FAQ

- > Emergenza COVID-19
  - Programma Annuale, Conto Consuntivo e
- > Inventario
- > Attività Negoziali
- > Finanziamenti Diretti
- > Cedolino Unico
- > Disciplina dei rapporti di lavoro
- > Applicativi e strumenti
- > Ulteriori tematiche di rilievo

Oggetti multimediali

Assistenza

Calendario

Manuale Utente

Cliccando sull'ambito di interesse è possibile visualizzare le FAQ associate alle relative tematiche.

 41	 0	 4
 33	 6	 12
 1	 56	 28

FAQ AL 9 APRILE 2020

> [FAQ](#) > Emergenza COVID-19

## Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

### **F000174 – Quali sono i criteri per l'assegnazione delle risorse alle scuole per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici?**

Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, sono ripartite fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione (scuole statali e scuole paritarie) in funzione della tipologia dell'Istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni e del personale scolastico e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola (500 euro).

### **F000175 – Quali sono i parametri per la ripartizione fra le istituzioni scolastiche statali delle risorse alle scuole per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici?**

Le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono stati ripartiti fra le Istituzioni scolastiche statali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020, sulla base dei seguenti parametri: - 2,26 euro per alunno frequentante - 2,26 euro per personale scolastico in organico di fatto - 4,48 euro per alunno frequentante un Istituto Professionale e Tecnico - 2,26 euro per alunno frequentante un Istituto diverso da Professionale e Tecnico Pertanto: - ogni Istituto Tecnico e Professionale avrà a disposizione: 6,74 euro per alunno frequentante e 2,26 euro per personale scolastico in organico di fatto (ipotizzando 1000 alunni e 300 dipendenti: totale euro 7.418); - ogni Istituto diverso da Tecnico o Professionale (Istituto Comprensivo, Liceo, ecc.) avrà a disposizione: 4,52 euro per alunno frequentante e 2,26 euro per personale scolastico in organico di fatto (ipotizzando 1000 alunni e 300 dipendenti: totale euro 5.198). Ad ogni modo viene garantita una soglia minima di 500 euro per ciascuna istituzione scolastica statale.

### **F000176 – Quando verranno erogate le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici?**

Le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono state comunicate alle scuole con nota MI prot. n. 562/2020 e possono essere conseguentemente accertate in bilancio.

### **F000177 – Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono vincolate a specifiche finalità?**

Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono vincolate alle finalità indicate all'art. 77 del DL 18/2020 ed esplicitate nella nota MI prot. n. 562/2020, fermo restando le valutazioni della singola Istituzione scolastica, nell'individuazione degli interventi ritenuti più idonei e prioritari da attivare, tenuto conto altresì delle specifiche esigenze delle Istituzioni medesime. A titolo esemplificativo, tali risorse possono essere utilizzate per: - l'acquisto di gel disinfettanti per il personale in servizio e, in prospettiva, per gli studenti; - interventi di sanificazione di determinati ambienti; - acquisto di prodotti igienizzanti specifici. Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria.

### **F000178 – In quale voce del piano dei conti-entrate vanno iscritte le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici? In quale scheda di destinazione vanno imputate?**

Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020, le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, ed imputate alla scheda di destinazione A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola. E' rimessa alla scelta della singola Istituzione Scolastica la possibilità di implementare apposita scheda illustrativa finanziaria per la gestione puntuale delle risorse di cui all'art. 77 del DL 18/2020. In tal caso si suggerisce di denominare, al terzo livello del piano delle destinazioni, tale scheda con la seguente dicitura: Risorse ex art. 77 DL 18/2020

### **F000179 – I beni/servizi acquistati con le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici in quale voce del piano dei conti-spese vanno registrate?**

Le risorse utilizzate per l'acquisto di beni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, devono essere iscritte nel piano dei conti-spese alla voce: - 02 Acquisto di beni di consumo; 03 Materiali e accessori; 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario. Le risorse per l'acquisto di servizi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, devono essere iscritte ne piano dei conti-spese alla voce: - 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; 10 Servizi ausiliari; 002 Servizi di pulizia e lavanderia.

**F000180 – Per riscuotere le risorse inerenti alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici devo effettuare una variazione al programma annuale?**

Si, per riscuotere le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici occorre effettuare una variazione su entrate finalizzate al programma annuale, con successiva trasmissione per conoscenza al Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DI 129/2018.

**F000181 – Qualora una scuola abbia provveduto con risorse proprie alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, come vanno gestiti i finanziamenti di cui all'art. 77 del DL 18/2020?**

Le risorse di cui all'art. 77 del DL 18/2020 devono essere utilizzate per le finalità espresse nell'articolo stesso. Eventuali ulteriori valutazioni saranno effettuate a valle della chiusura della fase di emergenza sanitaria.

**F000200 – Cosa si intende per l'acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero per dispositivi di protezione e igiene personale?**

Per beni e servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, si intendono tutte le attrezzature e i prodotti per effettuare il servizio di pulizia straordinaria dei locali, come a titolo esemplificativo gel disinfettati, prodotti sanificanti ed interventi di sanificazione di determinati ambienti. Per dispositivi di protezione e igiene personale, si intendono tutti i prodotti per la cura della persona e prodotti volti alla protezione della persona quali a titolo esemplificativo sapone, detersivi, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 o FFP3, guanti in vinile, nitrile o lattice.

**F000201 – Quali procedure si possono utilizzare per affidamenti di importo pari o inferiore a € 10.000 (IVA esclusa)?**

Per gli affidamenti il cui valore sia pari o inferiore a € 10.000,00 (IVA esclusa), si può procedere tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

**F000202 – Per affidamenti di importo superiore a € 10.000 (IVA esclusa) e inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), con quali modalità può procedere il dirigente scolastico?**

Come disciplinato nella nota MI prot. n. 562/2020, per gli affidamenti di tale importo, le Istituzioni possono procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e, di regola, dovranno al contempo rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018. Tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle conseguenti difficoltà di riunire tempestivamente l'organo collegiale, il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, può procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro, anche in deroga ad eventuali soglie più basse comprese tra 10.000 e 40.000 euro, fissate dal Consiglio di Istituto (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018). Si precisa che in tali casi il dirigente scolastico deve darne comunicazione al Consiglio di Istituto medesimo che potrà apportare le necessarie modifiche mediante delibera a sanatoria, anche successivamente.

**F000203 – Dove è possibile effettuare l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica sul Me.PA.?**

Per l'acquisto di tali beni tramite Me.PA. potrebbero risultare di interesse le seguenti categorie merceologiche: - Forniture specifiche per la Sanità, all'interno della quale è prevista anche la fornitura di prodotti per l'igiene personale (CPV 33700000-7); - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, all'interno della quale è prevista anche la fornitura di prodotti disinfettanti e sanificanti (CPV 39800000-0).

**F000204 – Cosa si intende per pulizia straordinaria dei locali da adottare in fase di emergenza?**

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. [...] materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

**F000205 – Quali indumenti deve indossare il personale che si occuperà della sanificazione?**

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

**F000206 – Come devono essere trattati i rifiuti a conclusione della sanificazione?**

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

**F000217 – Le risorse di cui all'art. 77, DI 18/2020 ("risorse per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica ") possono essere utilizzate anche per l'acquisto di servizi di sanificazione?**

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che come indicato nella nota MI Prot. n. 562/2020, il DI 18/2020 all'art. 77 "[...] ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da destinare "alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie" per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. " Considerata la situazione di emergenza, le risorse possono essere utilizzate anche per l'acquisto di servizi di sanificazione. Si raccomanda un coordinamento dell'eventuale attività con l'ente proprietario dell'immobile, al fine di verificare se sono state già pianificate azioni in tal senso.

**F000224 – Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici vincolate alle finalità indicate all'art. 77 del D.L. 18/2020, possono essere utilizzate nelle scuole d'infanzia anche per acquisto di lava-asciuga/lavatrice per sottoporre il materiale di tessuto a ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente, in conformità di quanto indicato nella Circolare n.5443 del Ministero della Salute?**

Come previsto dalla Circolare n. 5443 del Ministero della Salute "La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di "ipoclorito di sodio". Pertanto, se tale spesa è funzionale a garantire le idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale, ai sensi dell'art. 77 del citato D.L. 18/2020, è possibile utilizzare tali somme per l'acquisto di tali prodotti.

**F000225 – Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici vincolate alle finalità indicate all'art. 77 del D.L. 18/2020, possono essere utilizzate anche per acquisto di macchinari per le pulizie straordinarie (a titolo esemplificativo idropulitrici, lavapavimenti)?**

Come previsto dalla Circolare n. 5443 del Ministero della Salute "[...] a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro". Pertanto non è possibile utilizzare le risorse in parola per l'acquisto di tali macchinari ai fini della sanificazione.

**F000226 – Devo provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione e igiene personali (a titolo esemplificativo, mascherine e guanti) anche per gli alunni ed il personale scolastico?**

Ai sensi dell'art. 77 del D.L. n.18/2020 sono state stanziate delle risorse "in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti". Si fa, inoltre, presente che come previsto nella nota MI Prot. n. 562/2020

"Nell'ambito di tali finalità, le singole istituzioni scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria". Pertanto è rimessa all'autonomia dell'istituzione scolastica, in funzione delle specifiche esigenze riscontrate, la possibilità di acquistare tali prodotti per alunni e personale scolastico.

## Differimento di termini amministrativo- contabili

### **F000169 – Quali sono le tempistiche per la predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2019?**

Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2019 secondo le tempistiche di seguito indicate: - entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti; - entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione; - entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

### **F000170 – Cosa avviene qualora non vengano rispettate le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2020 secondo le indicazioni fornite nella nota MI prot. n. 562/2020?**

La nota MI prot. n. 74/2019 fornisce indicazioni specifiche in caso non vengano rispettate le ordinarie tempistiche per la predisposizione del conto consuntivo previste all'art. 23 del D.I. 129/2018. Di seguito si riportano tali indicazioni allineate con le tempistiche definite nella nota MI prot. n. 562/2020: - qualora il Consiglio d'istituto disponga l'approvazione del conto consuntivo in difformità dal parere dei revisori dei conti, il DS trasmette all'Ufficio scolastico regionale, entro il 10 agosto, il conto consuntivo unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere e ad una relazione nella quale si dà conto dei motivi dell'approvazione in difformità dal parere dei revisori, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; - qualora il Consiglio d'istituto non delibere sul conto consuntivo entro il 30 giugno, il DS ne dà immediata comunicazione ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale che nomina, entro dieci giorni, un commissario ad acta, il quale provvede all'approvazione entro quindici giorni dalla nomina; - qualora i revisori dei conti non rendano il parere di regolarità entro la data suindicata, il Consiglio d'istituto provvede ugualmente all'approvazione, fornendo comunicazione all'Ufficio scolastico regionale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

### **F000171 – Come faccio ad inviare i documenti ai revisori dei conti per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile?**

Si ricorda che gli articoli 51 e 52 del D.I. 129/2018, prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni. Pertanto si potrà procedere anche mediante condivisione via e-mail o altri idonei strumenti telematici.

### **F000172 – Sono sospese le visite in presenza dei revisori dei conti?**

Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020 - sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza; - le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l'uso di strumenti informatici; - la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella presente nota e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.

### **F000173 – Oltre alle tempistiche per la predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2019, attualmente sono previste proroghe per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021?**

Al momento non sono state definite proroghe per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2021.

## Strumenti per la didattica a distanza

### F000182 – Quando verranno erogate le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza?

Le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza sono state comunicate alle scuole con nota MI prot. n. 562/2020 e possono essere conseguentemente accertate in bilancio. L'iter procedurale per l'erogazione delle risorse è avviato dal 30 marzo in quanto le risorse sono rese disponibili dal MEF in bilancio a partire da tale data.

### F000183 – In quale voce del piano dei conti-entrate vanno iscritte le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza? In quale scheda di destinazione vanno imputate?

Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020, tutte le risorse di cui all'art. 120 DL n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato. Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"; nello specifico: • per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione A03 - Didattica; • per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale". Si ricorda che le risorse di cui alla lettera a) e b) del citato articolo sono finalizzate a dotare le Istituzioni scolastiche di strumenti digitali per la didattica a distanza e di favorire l'utilizzo di piattaforme e-learning. Particolare attenzione viene data all'accessibilità degli studenti con disabilità, così come alla messa a disposizione di dispositivi in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti. Le risorse di cui alla lettera c), sono invece relative alla formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.

### F000184 – I beni/servizi acquistati con le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza in quali voce del piano conti-spese vanno registrate?

Le risorse utilizzate per l'acquisto di beni per la didattica a distanza devono essere registrate nel piano dei conti-spese, utilizzando le seguenti possibili voci: - 04 Acquisto di beni d'investimento; 03 Beni mobili; (014 Periferiche; 015 Apparat di telecomunicazione; 016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile; 017 Hardware n.a.c.) - 04 Acquisto di beni d'investimento; 01 Beni immateriali; 001 Software Le risorse utilizzate per l'acquisto di servizi per la formazione on line dei docenti devono essere registrate nel piano dei conti-spese, utilizzando le seguenti possibili voci: - 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; 05 Formazione e aggiornamento; (001 Formazione professionale generica; 002 Formazione professionale specialistica; 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.) Spetta all'Istituzione Scolastica l'individuazione della voce ritenuta più idonea in funzione della tipologia di bene e/o servizio acquistato.

### F000185 – I beni acquistati con le risorse di cui all'art. 120, lettere a) e b) devono essere inventariati?

I dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali acquistati con le risorse previste dall'art. 120, lettere a) e b) sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del suddetto Decreto, Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. In particolare, affinché possa essere configurata una universalità di beni mobili è necessario che si verifichino i seguenti presupposti: i) si tratti di una pluralità di beni (al limite anche solo due); ii) i beni siano dotati di propria autonomia materiale e giuridica, sebbene svolgano la medesima funzione. Nell'individuazione di una universalità di beni mobili e, conseguentemente, dei singoli elementi ad essa riconducibili, non si può prescindere dal riconoscere un certo margine di discrezionalità decisionale a favore del consegnatario ovvero del D.S.. Infatti, i soggetti che hanno la responsabilità della gestione dei beni mobili sono tenuti a valutare caso per caso, in base alle risorse strumentali effettivamente disponibili ed alla funzionalità cui le stesse devono attendere, la sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per considerare un gruppo di beni come universalità. Ovviamente, l'ampiezza di tale spazio discrezionale sarà direttamente proporzionale alle possibili e concrete situazioni di incertezza.

### F000186 – A fronte di risorse limitate, come stabilisco a quali alunni concedere prioritariamente i dispositivi in comodato d'uso gratuito?

A fronte di risorse limitate si rimette alla valutazione della singola Istituzione scolastica l'individuazione degli alunni a cui fornire prioritariamente gli strumenti digitali, mediante la formulazione di criteri concordati con il Consiglio di Istituto e/o la Giunta esecutiva ove sono presenti tutte le componenti scolastiche, privilegiando gli alunni con disabilità e quelli meno abbienti.

**F000187 – Quali sono i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza?**

Ai sensi dell'art. 120 del DL 18/2020, le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza sono ripartite fra le istituzioni scolastiche statali in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni.

**F000188 – Dove posso reperire soluzioni per la didattica a distanza?**

Le piattaforme per l'apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero accessibile al seguente link: <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>, che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza.

**F000189 – Dove posso reperire soluzioni per la formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza?**

Con riferimento alla formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza, si rappresenta che è possibile iscriversi alla community #LaScuolaContinua in cui sono presenti specifiche sezioni relative all'utilizzo delle piattaforme e alle metodologie didattiche digitali. Inoltre, per ogni piattaforma per la didattica a distanza messa a disposizione gratuitamente dal Ministero al seguente link: <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>, è presente una pagina dedicata in cui vengono esplicitati i servizi offerti, le modalità di accesso e i contatti per l'assistenza. Infine, si ricorda che è possibile contattare il canale di assistenza dedicato a Dirigenti Scolastici, Docenti e Genitori scrivendo all'indirizzo [supportoscuole@istruzione.it](mailto:supportoscuole@istruzione.it).

**F000190 – I docenti possono effettuare verifiche di apprendimento degli alunni attraverso le piattaforme per la didattica a distanza?**

Ai sensi della nota MI prot. n. 388/2020, nell'ambito delle attività didattiche a distanza è necessario procedere ad attività di valutazione costanti, econdo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente e del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. In particolare, si precisa che le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. Infine la suddetta nota precisa che la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.

**F000191 – Come avviene la progettazione delle attività didattiche a distanza?**

Con riferimento alla progettazione delle attività didattiche, la nota MI prot. n. 388/2020 specifica che affinché le attività finora svolte non diventino [...] esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d'anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.. Nell'ambito di tale rimodulazione, spetta al docente riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Il docente dovrà poi provvedere a depositare tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell'Istituzione scolastica tramite invio telematico al Dirigente Scolastico, il quale svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell'Istituzione scolastica. Il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro svolto. A tal proposito, si precisa che è strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell'Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell'ambito della didattica a distanza. Si precisa inoltre che, al fine di scongiurare un eccessivo carico cognitivo, i docenti dovranno concordare il numero di compiti da assegnare, nonché evitare sovrapposizioni. In ultimo, la suddetta nota stabilisce che Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.

**F000198 – Quali sono i compiti e le funzioni del consegnatario in merito alla concessione dei dispositivi in comodato d'uso gratuito agli alunni?**

Come disciplinato nella nota MI prot. n. 562/2020, i compiti e le funzioni del consegnatario in merito alla concessione dei dispositivi in comodato d'uso gratuito agli alunni sono delineati all'art. 30, del D.I. n. 128/2019. In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a: a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica; b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede che È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

**F000199 – Di chi è la responsabilità qualora un dispositivo concesso in comodato d'uso gratuito venga danneggiato?**

I rapporti di responsabilità sono specificati nel contratto di comodato, in ogni caso, in linea generale, valgono le disposizioni del codice civile (articoli 1804, 1805 e 1807 c.c.), nello specifico, il comodatario, ovvero colui che si serve della cosa, è tenuto a custodire e conservare il bene oggetto del comodato e, quindi, egli è responsabile nel caso in cui la cosa venga danneggiata, a meno che questa non si deteriori per effetto dell'uso.

**F000207 – Cosa si intende per strumenti per l'apprendimento a distanza?**

Per strumenti per l'apprendimento a distanza si intendono piattaforme, strumenti digitali e dispositivi digitali individuali per la fruizione di tali piattaforme, quali a titolo esemplificativo piattaforme informatiche per l'apprendimento, personal computer, tablet e attrezzature similari.

**F000208 – Come posso acquistare gli strumenti digitali per l'apprendimento?**

Ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.L. 18/2020, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.PA. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all'acquisto “[...] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Con riferimento al Me.PA., potrebbe risultare di interesse la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, all'interno della quale è prevista anche la fornitura di piattaforme informatiche, personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza ed, inoltre, una sezione riguardante la “Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale”.

**F000209 – Posso stipulare accordi di rete per l'acquisto degli strumenti digitali a supporto della didattica a distanza?**

Sì, è possibile stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l'utilizzo e l'acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.

**F000210 – Secondo quali criteri sono state assegnate alle Istituzioni scolastiche le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza (art. 120, lettere a), b) e c) del DL 18/2020)?**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che le risorse di cui all'art. 120, comma 2, del D.L. 18/2020 sono state ripartite fra le Istituzioni scolastiche statali, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, sulla base dei seguenti criteri: - a) per il riparto delle risorse finalizzate a "consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità" (art. 120, comma 2, lettera a)) sono presi in considerazione, il numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020 in misura ponderale pari al 50%, e lo status socio-economico delle famiglie degli studenti -- dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al restante 50%; - b) per il riparto delle risorse finalizzate a "mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali" (art. 120, comma 2, lettera b)) sono presi in considerazione il numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e lo status socio-economico delle famiglie degli studenti -- dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 70%; - c) per il riparto delle risorse finalizzate a "formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a

distanza" (art. 120, comma 2, lettera c) sono presi in considerazione, il numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020 in misura ponderale pari al 50%, e lo status socio-economico delle famiglie degli studenti -- dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al restante 50%.

**F000211 – Le risorse di cui all'art. 120 lettera a) del DL 18/2020 ("risorse per piattaforme e strumenti digitali"), possono essere utilizzare per le finalità previste dall'art. 120, lettera b) ("risorse per dispositivi digitali e connettività di rete") del medesimo DL?**

Come esplicitato nella nota MI prot. n. 562/2020, a seguito della stipula di protocolli d'intesa con gli operatori di settore (link: <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>), il Ministero ha messo a disposizione gratuitamente le piattaforme per la didattica a distanza. E' previsto che le scuole possano utilizzare le risorse stanziare ex art. 120, lett. a) del DL 18/2020 per "dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità". Tenuto conto che il Ministero ha messo a disposizione delle scuole piattaforme e soluzioni in forma gratuita, laddove l'Istituzione Scolastica abbia già a disposizione tali strumenti per la didattica a distanza, le risorse ex art. 120 lett. a) del DL 18/2020 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo DL.

**F000212 – Posso utilizzare le risorse di cui all'art. 120, lett. b), D.M. 187/2020, ("risorse per dispositivi digitali e connettività di rete"), possono essere utilizzare per le finalità previste dall'art. 120, lettera a) del medesimo DL ("risorse per piattaforme e strumenti digitali")?**

Le risorse in parola devono essere utilizzate esclusivamente per mettere a disposizione degli alunni dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza; ciò considerando il fatto che il Ministero ha messo a disposizione delle scuole piattaforme e soluzioni per la didattica a distanza in forma gratuita. Eventuali specifiche situazioni di emergenza e di criticità da parte delle scuole, dovranno essere valutate singolarmente.

**F000213 – Posso utilizzare le risorse di cui all'art. 120, lett. c), D.M. 187/2020, relative alla formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza, per l'acquisto di dispositivi digitali?**

Le risorse in parola sono vincolate alla formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza, pertanto non è possibile utilizzare tali somme per l'acquisto di dispositivi digitali e/o per piattaforme per la didattica a distanza.

**F000216 – Posso utilizzare le risorse di cui all'art. 120, lettera b) per acquistare SIM e/o servizi di connettività per gli alunni? Secondo quali modalità? (FAQ PRESENTE IL 1^ APRILE, NON PIU' DAL 3 APRILE)**

Con riferimento al quesito posto, si raccomanda di verificare la disponibilità di servizi di connettività gratuiti al seguente link: <https://solidarietadigitale.agid.gov.it/>. Qualora non dovessero esservi servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, sono ammesse le seguenti fattispecie: - rimborso da parte della scuola, previa presentazione di giustificativo da parte della famiglia, della SIM dati e del relativo canone per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica; - in casi di assoluta necessità, su richiesta formale della famiglia e previa disponibilità della documentazione fornita dalla famiglia stessa, la scuola può acquistare la SIM dati e pagare il relativo canone per conto della famiglia. Il canone deve essere pagato per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica. Qualora la famiglia sia già in possesso della SIM dati, la scuola potrà rimborsare la spesa relativa al canone della SIM dati con le modalità di cui sopra e sempre fino al termine delle attività connesse alla didattica. In tutti i casi, sarà cura dell'Istituzione scolastica individuare, in base al numero di richieste ricevute, al budget disponibile e ai prodotti disponibili sul mercato, l'importo massimo spendibile per ogni alunno. Resta inteso che destinatarie di tali risorse saranno le famiglie meno abbienti. Si rimette alla valutazione della singola Istituzione scolastica l'individuazione degli alunni a cui fornire prioritariamente gli strumenti digitali, mediante la formulazione di criteri concordati con il Consiglio di Istituto e/o la Giunta esecutiva ove sono presenti tutte le componenti scolastiche, privilegiando gli alunni meno abbienti o con disabilità. Con riferimento ai criteri selettivi, a titolo esemplificativo, sarà possibile fare ricorso a modelli ISEE o alle graduatorie utilizzate precedentemente per l'assegnazione di altre tipologie di risorse (ad esempio. buoni libro).

**F000219 – Per gli acquisti effettuati con le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettere a), b) e c) del DL 18/2020 occorre richiedere il CUP?**

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) è strettamente correlata alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e, pur non essendo sempre obbligatoria, deve essere prevista per tutti i progetti "d'investimento pubblico" (es., progetti cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5° della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Nel caso in esame si

evidenza che: - per le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera b), del DL 18/2020 risulta necessario richiedere il CUP; - per le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettere a) e c) del DL 18/2020 non è obbligatoria la richiesta del CUP. Per tutte le risorse è necessario generare il CIG se si procede all'esperimento di una procedura di gara o comunque all'affidamento di un servizio.

**F000220 – E' necessario richiedere il CUP per la formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica (art. 120, comma 2, lettera c))?**

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) è strettamente correlata alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e, pur non essendo sempre obbligatoria, deve essere prevista per tutti i progetti "d'investimento pubblico" (es., progetti cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5° della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Per le somme di cui all'art. 120, c. 2, lett. c) per la formazione dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza non è obbligatorio richiedere il CUP.

**F000221 – Posso utilizzare le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lett. b) del D.L. 18/2020, per il noleggio piuttosto che l'acquisto?**

Le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera b) del D.L. n.18/2020, non possono essere utilizzate per il noleggio di dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, da mettere a disposizione degli alunni, essendo spese di investimento in conto capitale. Le uniche risorse che possono essere utilizzate anche per il noleggio di strumenti digitali (hardware e software), sono quelle relative all'art. 120, comma 2, lettera a), del D.L. n.18/2020, in quanto strumentali e utili alla didattica a distanza.

**F000222 – Le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera a) del D.L. 18/2020, possono essere utilizzate per la re-ingegnerizzazione di applicativi, già in dotazione dell'istituzione scolastica, funzionali a garantire lo svolgimento della didattica a distanza?**

Le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera a) del D.L. 18/2020, possono essere utilizzate per la re-ingegnerizzazione di applicativi, già in dotazione dell'istituzione scolastica, esclusivamente se tali applicativi risultano funzionali a garantire lo svolgimento della didattica a distanza.

**F000223 – Le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera b) del D.L. 18/2020 possono essere utilizzate per stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni ai dispositivi forniti in comodato d'uso gratuito?**

Sì, le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera b) del D.L. 18/2020, possono essere utilizzate per stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni ai dispositivi forniti in comodato d'uso gratuito, in quanto tali servizi sono coerenti con le finalità per cui le risorse in parola sono state stanziare.

**F000228 – Con riferimento agli affidamenti necessari a garantire la didattica a distanza nell'ambito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, in quali casi il Dirigente Scolastico può procedere in deroga alle Convenzioni Consip e/o al Me.Pa.?**

L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 ha introdotto la seguente previsione: "Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". In caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., l'Istituzione potrà acquistare in autonomia, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nell'eventualità di cui sopra, il Dirigente Scolastico formalizzerà nel proprio provvedimento di acquisto le valutazioni effettuate in merito alla assenza/inidoneità di prodotti contenuti in Convenzioni Consip e/o sul Me.Pa. e ad autorizzare l'acquisto in deroga ai suddetti strumenti.

**F000229 – Con riferimento agli affidamenti necessari a garantire la didattica a distanza nell'ambito della attuale situazione di emergenza sanitaria, le verifiche di carattere generale e (eventualmente) speciale in capo all'aggiudicatario devono essere svolte prima della stipula del contratto o, ove ciò non sia possibile in ragione dell'urgenza, è possibile effettuare le suddette verifiche nel corso dell'esecuzione del contratto?**

Sul punto, si precisa in via preliminare che, nell'ambito dell'art. 120 del D.L. 18/2020 ("Piattaforme per la didattica a distanza"), non sono immediatamente contenute specifiche previsioni volte a semplificare le verifiche relative ai requisiti di carattere generale e speciale in capo all'operatore aggiudicatario, né sono intervenuti in merito orientamenti giurisprudenziali o di prassi. Potrebbe tuttavia ritenersi che l'estrema urgenza della situazione attuale sia tale da consentire l'applicazione, agli affidamenti di cui all'art. 120 del D.L. 18/2020, della previsione di cui al comma 3 dell'art. 75 ("Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di

cittadini e imprese") del D.L. 18/2020, il quale prevede che "Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016". In caso di ricorso alla previsione di cui sopra, il contratto di appalto dovrà riportare una clausola risolutiva espressa per l'eventualità in cui le verifiche successivamente svolte dall'Istituzione scolastica in merito al possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario dovessero evidenziare la carenza degli stessi.

**F000230 – Con riferimento agli affidamenti necessari a garantire la didattica a distanza nell'ambito della attuale situazione di emergenza sanitaria, è possibile acquistare in deroga a Convenzioni Consip nel caso in cui le tempistiche ivi previste per la consegna dei prodotti non risultino compatibili con la necessità di garantire continuità all'attività didattica?**

Nell'attuale situazione di emergenza, si ritiene che i tempi di consegna possano assumere connotazione essenziale nell'ambito degli acquisti effettuati dalle Istituzioni. Non si può infatti escludere che ritardi nella disponibilità dei prodotti compromettano ulteriormente la continuità delle attività didattiche, bene giuridico oggetto di tutela costituzionale (v. art. 34) e dunque da garantire in via prioritaria. Può dunque affermarsi, in via interpretativa, che l'Istituzione scolastica possa acquistare in deroga a Convenzioni Consip nell'eventualità in cui le soluzioni ivi previste presentino tempistiche di consegna non compatibili con le ragioni di urgenza dettate dall'attuale quadro emergenziale.

**F000231 – In caso di deroga alle Convenzioni Consip e/o al Me.Pa., è necessario effettuare comunicazioni alla Corte dei Conti, AGID, ANAC?**

Nel caso di specie, stante il carattere speciale della previsione di cui all'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 e tenuto conto delle ragioni di urgenza dettate dall'attuale quadro emergenziale, si ritiene che le Istituzioni scolastiche non debbano effettuare la comunicazione a Corte dei Conti, AGID e ANAC.

**F000235 – Posso utilizzare le risorse di cui all'art. 120, comma 2, D.L. 18/2020 per acquistare SIM e/o servizi di connettività per gli alunni?**

Si invita preliminarmente la scuola a verificare la disponibilità di servizi di connettività gratuiti al seguente link: <https://solidarietadigitale.agid.gov.it/>  
Qualora non dovessero esservi servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, le istituzioni scolastiche possono acquistare schede dati per la connettività, intestate all'istituzione scolastica, da concedere in uso all'alunno quale utilizzatore, ovvero ai genitori, con clausola espressa di manleva circa il suo corretto utilizzo. Le schede dati devono essere, infatti, utilizzate per la didattica a distanza per il periodo di sospensione delle attività didattiche e consentire il monitoraggio del traffico e la navigazione sicura. In questo caso le risorse possono essere rendicontate tra quelle assegnate alle scuole ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del DL n. 18/2020.

Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano ricaricato schede dati non di proprietà della scuola, è possibile effettuare la rendicontazione di tale spesa, per il periodo strettamente legato all'emergenza sanitaria e previa presentazione di giustificativo da parte della famiglia ( completo di dichiarazione di utilizzo finalizzato alla didattica a distanza), a valere sulle risorse:

- di cui all'art. 120, comma 2, lettera a), del DL n. 18/2020, in quanto risorse in conto corrente e comunque strumentali all'apprendimento a distanza;
- già assegnate alle scuole per l'azione #28 del PNSD;
- di cui all'azione #3 del PNSD per le scuole che non abbiano ancora speso e utilizzato quel contributo che era finalizzato specificamente a spese per la connettività.

**(FAQ aggiornata all'8 aprile 2020 - Sostituisce la FAQ F000216)**

Altro

**F000192 – Il Dirigente scolastico a quali strumenti deve ricorrere se non è possibile svolgere le attività in smart working?**

Come indicato dall'art. 87, comma 3, del DL 18/2020 nonché dalla nota MI 18 marzo 2020, n. 392, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i DS dispongono dei seguenti strumenti: ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, come indicato dalla citata nota, i DS possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

**F000193 – Quali sono le attività che devono essere garantite dalle Istituzioni scolastiche ?**

Come indicato nella nota MI 18 marzo 2020, n. 392 le singole scuole, considerate le concrete esigenze dell'utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono: a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l'assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti; c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

**F000194 – Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti?**

Sì. Come indicato nell'art. 87, comma 3, DL 18/2020 il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Inoltre, tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**F000195 – I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?**

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. La sospensione vale fino al 3 aprile 2020. (si veda anche le FAQ pubblicate sul sito MI accessibili al seguente link: <https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html>).

**F000196 – L'importo versato a titolo di acconto dalla scuola alle agenzie per i viaggi di istruzione, programmati nel periodo in cui ne è stata disposta la sospensione, deve essere rimborsato?**

Sì. Ai sensi dell'art. 29, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 in questi casi si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo) e dall'articolo 1463 del Codice civile, pertanto, l'agenzia di viaggi deve rimborsare l'importo già pagato dalla scuola o emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

**F000197 – Le attività collegiali possono svolgersi regolarmente?**

No. Come precisato nella nota MI 8 marzo 2020 n. 279, nelle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Il Ministero raccomanda di valutare attentamente l'opportunità di mantenere gli impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.

**F000214 – E' possibile prorogare un contratto di supplenza nel caso di rientro del titolare?**

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che l'art. 121, del D.L. 18/2020, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, prevede che "[...] nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia". La Nota MI Prot. n. 392 del 18 marzo 2020 ha chiarito inoltre che "L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso." Alla luce di quanto esposto, pertanto, nei limiti delle risorse presenti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, la singola Istituzione scolastica potrà stipulare contratti di supplenza in caso di rientro del titolare, solo a seguito di precisa comunicazione rispetto alle risorse messe a disposizione per tale finalità.

**F000215 – E' possibile prorogare un contratto di supplenza nel caso in cui non rientri il titolare?**

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che l'art. 121, del D.L. 19/2020, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, prevede che "[...] nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia". La Nota MI Prot. n. 392 del 18 marzo 2020 ha chiarito inoltre che "L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso." Alla luce di quanto esposto, in caso di non rientro del titolare, è possibile prorogare i contratti di supplenza in essere, in coerenza con la normativa di riferimento.

**F000218 – Come bisogna contabilizzare i Voucher emessi dalle Agenzie di viaggio a rimborso delle somme già pagate dalla Scuola?**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che i voucher emessi dall'Agenzia di viaggio a titolo di rimborso di somme già pagate dalla Scuola non si qualificano quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del Codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Trattandosi dunque di un documento che non dà vita ad alcuna movimentazione di denaro né in entrata, né in uscita, non dovrà essere contabilizzata alcuna operazione all'interno del Bilancio dell'Istituzione scolastica. Si precisa tuttavia che, in conformità ai principi enunciati dall'art. 2 del D.I. 129/2018, ed in particolare al fine di fornire una rappresentazione della gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica conforme ai principi di trasparenza, veridicità e chiarezza, dovrà darsi evidenza all'interno della relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo, della gestione dei fondi afferenti al voucher in esame. In particolare, tale dettaglio dovrà permettere di identificare in maniera univoca la voce di entrata, la destinazione di spesa e la natura delle spese che sono state oggetto di rimborso da parte dell'Agenzia di viaggio, evidenziando la motivazione che ha dato vita all'emissione del voucher.

**F000227 – Durante il periodo di emergenza Covid, è possibile effettuare variazioni o storni di norma di competenza del Consiglio di Istituto, con decreto del DS da sottoporre a ratifica successiva del Consiglio stesso?**

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.I. 129/2018 è previsto che "Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie (...) sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico". Pertanto, non è consentito che il DS deliberi, senza previa autorizzazione, le variazioni e gli storni di competenza del Consiglio d'Istituto e, qualora sia necessario procedere ad una variazione,

si invita l'Istituzione scolastica a convocare il Consiglio d'Istituto con modalità telematiche. Ad ogni buon conto, si precisa che lo stesso articolo al comma 5 prevede che "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto". Quindi, nel caso in cui le variazioni in esame siano riferite alle risorse di cui agli artt. 77 e 120 del DL 18/2020, trattandosi di variazioni su entrate finalizzate, è possibile procedere alle variazioni con delibera del DS e successiva trasmissione per conoscenza al Consiglio d'Istituto.

**F000232 – E' possibile prorogare un contratto di supplenza breve e saltuaria nel caso in cui non rientri il titolare?**

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che l'art. 121, del D.L. 19/2020, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, prevede che "[...] nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia". La Nota MI Prot. n. 392 del 18 marzo 2020 ha chiarito inoltre che "L'articolo 121 del D.L., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso." Infine, la nota MI prot. n. 8615 del 5 aprile 2020, ha affermato che "[...] Si rappresenta pertanto che, alla luce dell'insieme delle disposizioni vigenti in materia, l'assegnazione delle risorse prevista dalla norma non si riferisce al limite entro il quale le istituzioni scolastiche possano conferire gli incarichi di supplenza breve e saltuaria in sostituzione del titolare assente". Alla luce di quanto esposto, in caso di assenza del titolare, è possibile prorogare i contratti di supplenza breve e saltuaria in essere, in coerenza con la normativa di riferimento e con l'obbligo istituzionale di assicurare l'erogazione continuativa della didattica, anche in modalità "a distanza" in favore degli studenti. Infine, si precisa che la succitata nota invita le Istituzioni a: i) inserire tempestivamente nel sistema SIDI tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria, in sostituzione del docente assente, stipulati entro la data del 15 aprile affinché possa essere effettuato il corretto monitoraggio del fenomeno da parte dell'Amministrazione centrale; ii) validare tutti i contratti esistenti alla predetta data per una puntuale quantificazione degli oneri mediante il sistema NOIPA.

**F000233 – Le misure di cui all'art. 121 del D.L. 18/2020 possono trovare applicazione anche per i contratti di supplenza breve e saltuaria scaduti prima dell'entrata in vigore della suddetta norma (17 marzo 2020)?**

Si ritiene che le misure di cui all'art. 121 del DL 18/2020, in base ai principi generali, possano trovare applicazione solo a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta norma. Le suddette misure trovano dunque applicazione solo ai contratti che si sono conclusi a partire dalla data di entrata in vigore della norma (17 marzo 2020). Da ultimo, si precisa che, nei casi di rientro del titolare, la proroga è consentita solo a seguito di eventuale ed espressa comunicazione del MI rispetto alle risorse finanziarie messe a disposizione per tale finalità.

**F000234 – In caso di rientro del titolare, è possibile prorogare un contratto di supplenza breve e saltuaria scaduto alla data del 6 aprile?**

Come disposto dall'art. 121 del D.L. 18/2020 nonché confermato nella nota MI 8615/2020, le proroghe dei contratti di supplenza breve e saltuaria, in caso di rientro del titolare, sono possibili solo a seguito di precisa comunicazione del competente ufficio del Ministero, riguardante le risorse messe a disposizione per tale finalità. In mancanza della suddetta comunicazione che individua le risorse finanziarie eventualmente assegnate per tale finalità, l'Istituzione scolastica non potrà prorogare alcun contratto di supplenza breve e saltuaria in caso di rientro del titolare.